

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2023)**

L'anno duemilaventitré, il giorno di venerdì ventisette del mese di ottobre, alle ore 18.29 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 19.00 e successivamente anticipata alle ore 18.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *il Presidente, la Vicepresidente e gli Assessori Ghera, Maselli, Palazzo e Righini.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Ciacciarelli, Regimenti e Rinaldi.*

Sono assenti: *gli Assessori Baldassarre e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 684

OGGETTO: D.C.R. Lazio n. 8/2022 Piano per risanamento della qualità dell'aria - artt. 24, 25 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione. Approvazione proposta di rimodulazione di Roma Capitale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 3-ter "Principio dell'azione ambientale" del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE ed in particolare l'articolo 9, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

CONSIDERATO che presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto che interessano, tra l'altro, anche le zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della regione Lazio;

VISTA la delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 8 del 5 ottobre 2022 relativa all'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria con la quale sono state individuate una serie di misure ed interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente;

CONSIDERATO altresì che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo-periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano;

CONSIDERATO che, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-664/18), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente con riferimento al materiale particolato PM10;

CONSIDERATO che, con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13, par. 1, e 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE, per non avere assicurato nei termini ivi previsti, in alcune zone del territorio italiano, il rispetto del valore limite annuale di qualità dell'aria del biossido di azoto (NO2);

CONSIDERATO che l'Agglomerato di Roma è interessato da entrambe le procedure di infrazione e che il traffico veicolare è il settore che maggiormente contribuisce ai superamenti dell'inquinante biossido di azoto (NO₂);

VISTO l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Lazio e registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio 2019 al n. 1-293;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha individuato, con l'approvazione dell'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria (PRQA) di cui alla D.C.R. n. 8/2022, le misure necessarie per garantire il raggiungimento del rispetto dei limiti di legge sulla qualità dell'aria entro il 2025 in linea con i traguardi stabiliti a livello europeo dal pacchetto "clima-energia" e dalla strategia "Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";

CONSIDERATO che nelle Norme Tecniche di Attuazione del citato Piano, agli articoli 24 (Limitazioni della circolazione per autoveicoli per Roma Capitale), 25 (Limitazioni della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori per Roma Capitale) e 26 (Ulteriori limitazioni per i veicoli adibiti al trasporto merci per Roma Capitale), sono previste limitazioni della circolazione, articolate secondo la suddivisione in zone, così come definite nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), nelle quali la circolazione è regolamentata in base alle caratteristiche emissive dei veicoli;

CONSIDERATO altresì che per ognuna delle suddette zone è previsto che il Roma Capitale, fermo restando che dovrà applicare la limitazione della circolazione alle autovetture e veicoli commerciali diesel sino ad Euro 5 entro il 2025, possa disporre una differente applicazione delle limitazioni alla circolazione assicurando nel contempo, attraverso l'applicazione di altre misure, una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di PM₁₀ e ossidi di azoto (NO_x);

VISTA la nota pervenuta da Roma Capitale prot. RA 59859 del 17/10/2023, assunta al protocollo regionale con il n. 1165729 di pari data, successivamente rettificata con nota n. RA 60805 del 20/10/2023 assunta al protocollo regionale con il n.1185770 di medesima data, con la quale l'Amministrazione capitolina ha trasmesso una proposta di rimodulazione delle limitazioni previste dalle Norme Tecniche di Attuazione per il 2023 ed il 2024, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A), articolata come segue:

-Relazione di accompagnamento della proposta inerente alla rimodulazione delle misure di cui alla D.G.C. n. 371/2022 di Roma Capitale, ai sensi degli artt. 24 e 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRQA (D.C.R. Lazio n. 8/2022), contestualizzata nel Piano integrato di Qualità dell'Aria di Roma Capitale;

-Piano integrato Qualità dell'aria in cui sono riportati gli interventi programmati ed in corso di realizzazione, che incidono sulla qualità dell'aria nonché la diversa modulazione nello spazio e nel tempo delle limitazioni alla circolazione previste dal Piano per autoveicoli e veicoli commerciali, in particolare prevedendo per alcune motorizzazioni la limitazione estesa per 12 mesi rispetto ai 5 mesi invernali contemplati dal Piano, per altre lo slittamento del divieto di circolazione con una riduzione della superficie della zona di applicazione. È inoltre previsto un sistema di permessi di circolazione (Bonus e Move in) che consentono ai veicoli oggetto di limitazione, la possibilità di circolare ugualmente nelle zone interdette rispettando alcuni vincoli;

-Relazione metodologica con ulteriori valutazioni trasportistiche ed ambientali in cui Roma Capitale, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, in relazione all'equivalenza delle riduzioni delle emissioni a seguito della modifica delle limitazioni rispetto a quelle previste dal Piano, ha elaborato uno specifico studio trasportistico e ambientale, basato sull'utilizzo di dati inerenti al parco circolante e ai movimenti nell'area urbana estremamente aggiornato (dati ACI al 31.12.2021), sull'analisi degli spostamenti e sul calcolo delle emissioni dirette in atmosfera applicando il modello TEE (Traffic, Emission and

Energy) dell'ENEA, ipotizzando un rinnovo naturale del parco veicolare circolante e tenendo conto dei bonus di mobilità previsti. Infine, quantificate le emissioni generate allo stato attuale, sono state calcolate a novembre 2023 e a novembre 2024 le riduzioni generate dalle limitazioni previste dal Piano regionale e da quelle proposte da Roma Capitale;

VISTA la nota n. 1187249 del 20.10.2023 con cui la Direzione regionale Ambiente ha richiesto ad Arpa Lazio di valutare se la proposta presentata dall'Amministrazione capitolina abbia la medesima efficacia in termini di riduzione delle emissioni in atmosfera degli inquinanti, ai fini dell'approvazione da parte della Regione ai sensi dell'art. 34, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria;

VISTA la nota n. 73545 del 24/10/2023, acquisita al protocollo regionale con il n. 1201355 del 24/10/2023, con cui l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio ha trasmesso le proprie valutazioni sulla proposta presentata da Roma Capitale, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

CONSIDERATO che nel suddetto documento Arpa Lazio ha rappresentato in particolare

- lo studio trasportistico e ambientale realizzato da Roma Capitale si basa su ipotesi ritenute ragionevoli, ed utilizza un campione di dati aggiornato e considerato affidabile per elaborare una prima valutazione trasportistica e ambientale;
- la metodologia utilizzata per l'elaborazione dei dati trasportistici è ritenuta adeguata;
- Il calcolo delle emissioni dirette in atmosfera è stato effettuato da Roma Capitale applicando il modello TEE (Traffic, Emission and Energy) dell'ENEA, ritenuto adeguato;
- le valutazioni trasportistiche ed ambientali effettuate da Roma Capitale hanno prodotto la stima delle riduzioni delle emissioni rispetto alla situazione attuale generate dall'applicazione delle limitazioni del Piano e da quelle rimodulate da Roma Capitale;
- le stime calcolate da Roma Capitale sono state elaborate al fine di renderle omogenee dal punto di vista del periodo temporale (mesi da novembre a marzo) e della superficie (zona Fascia Verde);
- le maggiori emissioni della proposta di Roma Capitale rispetto al piano sono riportate di seguito

	Roma Capitale vs. Piano	
	NOx (ton/anno)	PM10 (ton/anno)
Novembre 2023	+3	+1
Novembre 2024	+36	+2

-considerata l'incertezza intrinseca del processo di stima, la proposta di Roma Capitale genera a novembre 2023 una sostanziale invarianza delle riduzioni delle emissioni in atmosfera di PM10 e NOx rispetto a quanto previsto dal Piano, mentre a novembre 2024 genera una quantità superiore di emissioni di NOx ritenuta significativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni di Arpa Lazio sopra sinteticamente riportate, di approvare la proposta presentata da Roma capitale riguardo all'applicazione, a partire da novembre 2023, di differenti limitazioni della circolazione veicolare, rispetto a quanto previsto dalle misure del Piano di risanamento della qualità dell'aria;

RITENUTO di non approvare la proposta dell'Amministrazione capitolina per quanto attiene allo scenario riguardante le differenti limitazioni della circolazione veicolare rispetto a quelle previste dal Piano regionale da applicarsi dal novembre 2024, in considerazione delle motivazioni espresse da Arpa Lazio nel documento di valutazione equivalenza della riduzione delle emissioni in atmosfera di

pm10 e ossidi di azoto (NOx), che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

DATO ATTO che il Comune di Roma capitale potrà comunque predisporre, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria, un programma di interventi che individui misure alternative a quelle previste dal Piano, purché le misure proposte, che potranno prevedere differenti limitazioni del traffico veicolare dal novembre 2024, diano garanzia di pari efficacia;

RITENUTO opportuno che tale programma di interventi sia accompagnato da una relazione in cui le misure proposte siano corredate da una stima delle riduzioni delle emissioni associate alle stesse, come evidenziato nel documento di Arpa Lazio sopra richiamato che così chiarisce *La valutazione della pari efficacia dei programmi di intervento proposti dai Comuni che individuano misure alternative a quelle previste dal Piano, si ritiene che non possa essere limitata alla sola analisi di un settore ma deve tenere conto del complesso delle misure previste per i diversi settori (Trasporti, Energia, Processi produttivi, Agricoltura e zootecnia, Emissioni diffuse), dello stato di attuazione del complesso delle misure individuate nel Piano dall'Autorità competente e delle modifiche del contesto intervenute nel corso del tempo. L'efficacia ai fini del raggiungimento della conformità ai limiti stabiliti dalla normativa necessita di valutazioni tecniche e scientifiche dell'impatto della variazione delle misure anche in termini di concentrazione, anche avvalendosi delle informazioni ambientali e di contesto aggiornate rispetto a quelle utilizzate per la redazione del Piano;*

RITENUTO inoltre opportuno che tale programma di interventi venga trasmesso alla Regione Lazio entro il 30.04.2024, al fine di consentire ogni necessaria valutazione tecnica;

CONSIDERATO che l'ar.17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria prevede che le limitazioni al traffico veicolare si applichino prioritariamente nei centri urbani con popolazione superiore a 10.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale;

RITENUTO pertanto necessario che Roma Capitale garantisca l'applicazione di ogni misura utile ad assicurare l'efficienza del trasporto pubblico locale, verificando che lo stesso sia in grado di assorbire la maggiore utenza derivante dal presente provvedimento, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, e provvedendo, in caso contrario, ad ulteriori rimodulazioni delle misure da adottare, ai sensi dell'articolo 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

- di approvare la proposta presentata da Roma capitale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riguardo all'applicazione, a partire da novembre 2023, di differenti limitazioni della circolazione veicolare, rispetto a quanto previsto dalle misure del Piano di risanamento della qualità dell'aria;
- di non approvare la proposta dell'Amministrazione capitolina per quanto attiene allo scenario riguardante le differenti limitazioni del traffico veicolare rispetto a quanto previsto nel Piano

regionale da applicarsi dal novembre 2024, in considerazione delle motivazioni espresse da Arpa Lazio nel *documento di valutazione equivalenza della riduzione delle emissioni in atmosfera di pm10 e ossidi di azoto (NOx)*, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che Roma capitale potrà comunque predisporre, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria, un programma di interventi che individui misure alternative a quelle previste dal Piano, purché le misure proposte, che potranno prevedere differenti limitazioni del traffico veicolare dal novembre 2024, diano garanzia di pari efficacia dimostrata tecnicamente e scientificamente;

- di stabilire che Roma Capitale garantisca l'applicazione di ogni misura utile ad assicurare l'efficienza del trasporto pubblico locale, verificando che lo stesso sia in grado di assorbire la maggiore utenza derivante dal presente provvedimento, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, e provvedendo, in caso contrario, ad ulteriori rimodulazioni delle misure da adottare, ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano;
- di dare mandato alla competente Direzione regionale di verificare, sulla base della relazione sul monitoraggio e della valutazione annuale della qualità dell'aria elaborata da ARPA Lazio, la possibilità di rimodulare le misure di contrasto all'inquinamento riguardanti Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano.

Il presente atto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientale-difesa-suolo/qualita-ambiente/aria